

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Deliberazione n. 66 del 5.10. 2018

Oggetto: Autorizzazione alla costituzione per resistere nel giudizio instaurato contro la Provincia del Sud Sardegna da Fanunza Luciano – RAC n. 3266/2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di Ottobre alle ore 12:30
nella Sede di Cagliari

L'Amministratore Straordinario

Nominato con

Delibera G.R. n. 58/35 del 27.12.2017

*Sostituzione Amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna
Ex L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali".*

assunti i poteri della Giunta Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Adriana Morittu

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Vista la Deliberazione n.58/35 del 27.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha nominato, con decorrenza dal 31 dicembre 2017, l'Ing. Mario Mossa quale Amministratore straordinario della provincia del Sud Sardegna, con funzioni estese anche alla cessate province di Carbonia Iglesias e Medio Campidano per favorire le operazioni gestionali propedeutiche al nuovo schema territoriale e assicurare la conclusione e la definizione dei procedimenti in essere nei predetti enti cessati, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, precisando che l'amministratore straordinario sopraccitato resterà in carica e svolgerà le proprie funzioni fino all'insediamento dei presidenti delle province eletti a seguito delle elezioni di secondo grado, ai sensi del novellato articolo 24, comma 7, della predetta legge regionale n. 2 del 2016;

Dato atto che:

- con D.M. 09/02/2018 è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dal 31 Dicembre, come stabilito dall' art. 151 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, al 31 Marzo 2018;
- l'Ente, ad oggi, non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2018 e si trova, pertanto, in regime di esercizio provvisorio, di cui all'art. 163 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267;
- che con Deliberazione di Consiglio n. 15 del 4.09.2018 l'Amministratore Straordinario ha approvato gli indirizzi operativi per la predisposizione del Bilancio "operativo" 2018/2020.

Premesso che

- con atto di citazione notificato in data 30.03.2017, l'attore conveniva in giudizio la Provincia di Cagliari, al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di lavori protrattisi oltre il tempo dovuto lungo la SP11. Invero, al fine di effettuare tali interventi, per i quali si era resa necessaria la chiusura della strada al traffico veicolare, il fondo di proprietà del Fanunza, unica fonte di sostentamento per la sua famiglia, è stato inaccessibile per oltre due anni per la coltivazione e la raccolta, privandolo indebitamente, a suo dire, dei mezzi per vivere.

- Pertanto, egli agiva in giudizio, al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni:

"Voglia, il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

- a) Accertare che i tempi per l'esecuzione dei lavori sulla SP11 si sono protratti oltre il tempo previsto e che la strada è conseguentemente chiusa al traffico fino al 2016, impedendo agli utenti di utilizzarla; accertare che la chiusura al traffico della SP11 ha determinato l'interclusione del fondo indicato in premessa coltivato da Fanunza per l'assenza di un percorso alternativo praticabile; accertare che la strada provinciale SP 11 è sempre stata aperta al traffico e utilizzata dagli utenti fino alla primavera del 2014; accertare dunque l'illegittimità del protrarsi della chiusura della strada provinciale 11 da parte della Provincia in assenza di un valido percorso alternativo;*

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- b) *Condannare, per l'effetto, la Provincia di Cagliari, in persona del suo legale rappresentante, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti dal sig. Luciano Fanunza per la mancanza della raccolta dei prodotti agricoli dallo stesso coltivati a causa della intervenuta interclusione del fondo agricolo di cui in premessa, ed in concreto al pagamento della somma di € 22.355,67 o quella Odiversa, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta in corso di causa, maggiorata delle spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento, degli interessi dovuti per legge e la rivalutazione monetaria dalla lata della diffida e messa in mora fino al saldo;*
- c) *Con vittoria di spese ed onorari di causa."*
- All'udienza del 7 luglio 2017 la Provincia di Cagliari non si è costituita in giudizio e il Giudice, dopo aver dato atto dell'approvazione della legge regionale n. 2/2016 e rilevato un contrasto giurisprudenziale in materia di procedura in caso di successione tra città metropolitane e province tra il Consiglio di Stato (sent. 2507/2015) e la Corte di Cassazione (Sez. I, n. 6208 del 13.03.2013), ha ritenuto di dover dichiarare l'interruzione del processo *"nel dubbio e in ragione del contrasto interpretativo evidenziato, di dover dichiarare l'interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., anche al fine di evitare la pronuncia di una sentenza nulla, qualora la Cassazione dovesse confermare il proprio costante orientamento."*
 - Con atto notificato in data 29 Novembre 2017, la causa veniva ritualmente riassunta nei confronti della Città Metropolitana di Cagliari, con riproposizione integrale delle conclusioni sopra riportate e fissazione dell'udienza di comparizione il 16 Marzo 2018.
 - La Città Metropolitana di Cagliari, costituendosi in giudizio con invio telematico della comparsa di costituzione e risposta il 15 Marzo 2018, eccepiva la carenza di legittimazione passiva, adducendo le motivazioni che seguono: *" A decorrere dallo 1.1.2017 ha iniziato a produrre i propri effetti la L.R. n. 2/2016, sulla riorganizzazione degli Enti Locali e la costituzione del nuovo Ente Metropolitan. Le modalità attuative della riforma sono state delineate agli art. 17 e ss (oltre che dalle fonti subordinate che vi danno applicazione) attribuendo alla Città Metropolitana di Cagliari competenza territoriale circoscritta all'area di 17 comuni ivi annoverati (...). All'art. 18, poi, è stato specificato come la Città Metropolitana subentri alla Provincia di Cagliari solo ed esclusivamente con riguardo al proprio territorio e, secondo il medesimo principio, le succeda in tutti i rapporti attivi e passivi. In via residuale, per il restante territorio della Provincia di Cagliari, è competente la nuova Provincia del sud Sardegna, la cui circoscrizione territoriale è ben definita all'art. 25 L.R. 2/2016. Pertanto, essendosi verificato il presunto evento dannoso nel territorio di un comune (Barrali) che la legge 2/2016 colloca al di fuori della competenza Metropolitana, l'analisi prima facie delle fonti rende come pacifica l'estraneità della odierna convenuta alla lite. Da qui il difetto di legittimazione passiva da parte della Città Metropolitana di Cagliari";*
 - All'udienza di comparizione del 16 Marzo 2018 il Giudice, con ordinanza, dichiarava ex art. 306

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

cpc l'estinzione del giudizio tra Fanunza e la Città Metropolitana di Cagliari, per essere stata, quest'ultima, convenuta erroneamente e disponeva la chiamata in causa, entro il termine perentorio del 30 Aprile 2018, della Provincia del Sud Sardegna, in quanto soggetto subentrato nei rapporti attivi e passivi riconducibili al territorio della ex Provincia di Cagliari, eccetto quello ricadente nella Città Metropolitana.

- con atto di citazione notificato in data 21.04.2018 e acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 24.04.2018 con il n. 10341, il Sig. Luciano Fanunza, patrocinato dall' Avvocato Maria Gabriella Pirisi del Foro di Cagliari, conveniva in giudizio, nanti il Tribunale di Cagliari, la Provincia del Sud Sardegna, con udienza di comparizione fissata per il 19 ottobre 2018.

Considerato che con Deliberazione di G.P. n. 24 del 21.09.2017 è stato approvato il Regolamento per l'istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale, che statuisce:

- al comma 2, art. 2, che *"la decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta provinciale sulla base di una documentata proposta/relazione redatta dal Dirigente del settore cui afferisce - ratione materiae - la controversia, che evidenzi le ragioni sostanziali dell'Ente e contenga le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione devono, altresì, essere allegati gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi"*;

Preso atto

- che con nota prot. interno n. 57532 del 18 .09.2018, che si allega e che qui integralmente si richiama, l'Ing. Fulvio Bordignon, dirigente dell'Area Lavori Pubblici a mente del Decreto dell'Amministratore straordinario n. 7 del 18.01.2018 e competente *ratione materiae*, ha inoltrato richiesta di predisposizione di quanto necessario per garantire un'adeguata tutela degli interessi provinciali;
- la Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, a mente del Decreto dell'Amministratore straordinario n. 2 del 18.01.2018, acquisendo la valutazione espressa dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, ha presentato una proposta di deliberazione per la costituzione in giudizio in cui dichiarava la necessità della costituzione in giudizio dell'Ente, al fine di garantire all'Amministrazione la migliore difesa e di scongiurare il rischio di una condanna al risarcimento della ingente somma di denaro richiesta da parte attrice;
- che il Segretario Generale dell'Ente, Dott.ssa Adriana Morittu, con nota prot. interno n. del 60582 del 1.10.2018, ha contestato che *"la proposta di deliberazione, così formulata, risulta non conforme all'art. 2, comma 2 del Regolamento per l'istituzione di un elenco di avvocati, finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale approvato con Deliberazione di G.P. n. 24 del 21.09.2017 e ai principi di buona amministrazione, di collaborazione e di affidamento con altre pubbliche Amministrazioni. Più in particolare, si fa osservare che,*

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

come già indicato nelle proprie note prot. n. 59443 del 25.09.2018 e prot. 60315 del 28.09.2018, che la suddetta proposta non risulta corredata della relazione redatta dal Dirigente del settore cui afferisce ratione materiae la controversia, che evidenzi le ragioni sostanziali dell'Ente e contenga le valutazioni sull'opportunità di agire o resistere in giudizio. Alla relazione, altresì, non sono allegati gli elementi necessari per predisporre gli scritti difensivi";

- A seguito di tali rilievi, l'Amministratore Straordinario ha richiesto alla Città Metropolitana la trasmissione di tutta la documentazione relativa al caso;
- La documentazione è stata trasmessa in data 4.10.2018;
- Con nota prot. int. 61584 del 4.10.2018 il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, a seguito di disamina della documentazione trasmessa e condividendo le ragioni contestate in merito dalla ex Provincia di Cagliari, ha confermato la necessità di procedere alla nomina di un legale al fine garantire adeguata tutela degli interessi provinciali.

Valutata, dunque, la necessità di costituire l'Ente nel giudizio *de quo*,

Richiamato l'art. 6 co. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale lo Statuto indica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente;

Considerato che, nell'attuale regime di transizione, la rappresentanza legale dell'Ente compete all'Amministratore Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi di governo della Provincia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica formulato dal Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane, con le precisazioni di cui all'allegato n. 3, e rilevato che il parere di regolarità contabile non è dovuto;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000, "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.";
- il vigente Regolamento per l'istituzione di un elenco di avvocati finalizzato al conferimento di incarichi di patrocinio legale;
- lo Statuto della Provincia del Sud Sardegna;
- il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

DELIBERA

1. di ritenere la premessa e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

2. di costituirsi nel giudizio instaurato contro la Provincia del Sud Sardegna da Fanunza Luciano - RAC n. 3266/2017;
3. di demandare al Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane le procedure amministrative consequenziali al presente atto e finalizzate all'individuazione di un legale e all'affidamento dell'incarico di costituzione in giudizio a tutela degli interessi dell'Ente;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Allegati:

- 1) Relazione del Dirigente del LLPP competente *ratione materiae* prot. interno n.57532 del 18 .09.2018;
- 2) Nota prot. int. 61584 del 4.10.2018 del Dirigente dell'Area Lavori Pubblici.
- 3) Precisazioni sul parere tecnico con allegata nota prot. interno n. del 60582 del 1.10.2018 del Segretario Generale;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
<i>Favorevole</i>	
Con le precisazioni di cui all'allegato n. 3 alla Deliberazione	Il Dirigente dell'Area Amministrativa e Risorse Umane <i>Dott.ssa Speranza Schirru</i> <i>F.to</i>

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
<i>Favorevole</i>	
	Il Dirigente dell'Area Finanziaria <i>Per la Dott.ssa Maria Collu</i> <i>Dott.ssa Speranza Schirru</i> <i>F.to</i>

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L'Amministratore Straordinario

Ing. Mario Mossa

F.to

Il Segretario Generale

Dott.ssa Adriana Morittu

Si attesta che:

- la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale in data 5.10 .2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).

Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta F.to

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale n. 04.02.2016, n.2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal 5.10 .2018 .

Il Funzionario
Dott.ssa Sara Carta F.to
